

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4913

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Concessione di un contributo straordinario
a favore del Comitato nazionale italiano della FAO

Seduta del 28 febbraio 1968

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il Comitato italiano della FAO cominciò ad operare nell'aprile 1947, allorché questo Ministero si trovò nella necessità di avvalersi di uno speciale organismo per assolvere agli impegni derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Alla sua formale istituzione provvide poi il decreto presidenziale 7 maggio 1948, n. 1182, che ne regolò anche la composizione, i compiti ed il funzionamento. Al Comitato stesso fu assegnato, con legge 27 ottobre 1949, n. 851, un contributo a carico del bilancio dello Stato, successivamente elevato con la legge 11 luglio 1952, n. 965, a lire 45 milioni e con la legge 18 ottobre 1966, n. 883, a lire 80 milioni.

Nonostante i predetti aumenti del contributo, il bilancio consuntivo del Comitato per il 1966, approvato in data 19 maggio 1967,

presenta un disavanzo di amministrazione di lire 109.492.153, dovuto per circa 40 milioni per oneri assicurativi di quiescenza e tasse per il personale, oltre a 35 milioni di scoperto bancario al 30 giugno 1967 ed a 40 milioni per spese da sostenere sino al 31 dicembre 1967 per stipendi, competenze e funzionamento uffici.

Per sanare la situazione e per consentire un regolare svolgimento dell'attività istituzionale del Comitato, si rende necessaria l'erogazione in suo favore da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di un contributo straordinario *una tantum* di 110 milioni di lire. L'adozione di un provvedimento in questo senso riporterebbe alla normalità il bilancio del Comitato, assicurandone il proficuo funzionamento; a tal fine si è predisposto l'unito disegno di legge che consta di due articoli.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la spesa di 110 milioni di lire per la concessione di un contributo straordinario a favore del Comitato nazionale italiano della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

ART. 2.

All'onere di lire 110 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di lire 55 milioni dello stanziamento iscritto nel capitolo 1354 e di lire 55 milioni dello stanziamento iscritto nel capitolo 1409 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.